

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, concernente le società già inquadrate nel gruppo EGAM (2795)	179
PRESIDENTE	179, 180, 182
GIACÒMETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i>	181
SACCONI, <i>Relatore</i>	179, 181
VALENSISE	180
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	182

La seduta comincia alle 13.

RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, concernente le società già inquadrate nel gruppo EGAM (2795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, concernente le società già inquadrate nel gruppo EGAM ».

L'onorevole Sacconi ha facoltà di svolgere la relazione.

SACCONI, *Relatore*. Il presente disegno di legge è composto di un articolo unico che contiene norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, concernente le società già inquadrate nel gruppo EGAM. L'articolo di cui il disegno di legge propone una modifica è relativo alla disciplina delle partecipazioni azionarie, di cui alla tabella C della citata legge n. 279. In tale tabella erano comprese le aziende ex EGAM destinate ad essere cedute dall'IRI all'ENI. In particolare, l'articolo 4,

al suo secondo comma, recitava: « Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, è abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa intesa con gli enti mandatori ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali ». Al comma successivo si leggeva: « Ove non sia possibile provvedervi prima, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato predetto pone in liquidazione le società le cui partecipazioni non siano state alienate ».

Allo stato attuale sono rimasti irrisolti i problemi relativi alla azienda Metalsud S.p.A., composta da due unità produttive: una sita in Castel Romano, in provincia di Roma, e l'altra in Patrica, in provincia di Frosinone. Sono in corso in questo momento, promosse dall'IRI attraverso una società di consulenza aziendale, trattative per la cessione dello stabilimento di Castel Romano, posto che, per quel che riguarda quello di Patrica, è già stato perfezionato un accordo teso alla cessione dello stesso ad una società, che è incaricata dalla sua riconversione e, di conseguenza, del recupero occupazionale. Per quel che riguarda, quindi, il primo di questi due stabilimenti, resta irrisolto il problema occupazionale relativo a circa 200 addetti. Come dicevo, comunque, sono in corso trattative e sono state avanzate alcune proposte tutte tendenti alla riqualificazione dell'unità produttiva, attraverso una parziale opera di riconversione; in ogni caso, ciascuno di questi interlocutori pone la ricapitalizzazione della Metalsud, come condizione per il perfezionamento delle trattative medesime.

Pare al Governo ed al relatore che sia opportuno portare a compimento il recupero di questa unità produttiva e che, di conseguenza, debba essere superato il disposto del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 279 che, come ricordavo poc'anzi, poneva l'obbligo di messa in liquidazione delle società le cui partecipazioni non erano state alienate, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Così facendo, si sanerebbe una situazione di fatto verificatasi

a seguito della non ottemperanza al disposto della legge; integrando, poi, il secondo comma del medesimo articolo 4, che non stabilisce una possibilità di ricapitalizzazione, consentiamo il recupero dell'unità produttiva in oggetto. Voglio sottolineare che, nel caso in esame, la ricapitalizzazione si impone anche alla luce dell'esperienza fatta dalla GEPI che opera attualmente con finalità del tipo di quelle che sono state assegnate all'IRI, quindi ai sensi della ricordata tabella C.

Desidero ribadire anche che la ricapitalizzazione appare condizione necessaria per una cessione finalizzata alla riqualificazione, alla riconversione e ad un recupero dell'occupazione a carattere non assistenziale. Si tratta, in altri termini, di porre fine ad una situazione prolungata di cassa integrazione dei lavoratori interressati, oltre tutto prossima a scadenza, e di completare la sistemazione delle aziende *ex* EGAM.

Pertanto, il relatore sollecita la rapida approvazione del disegno di legge in esame, ricordando come in questo senso si siano pronunziati i gruppi parlamentari sia con la presentazione di ordini del giorno congiunti, sia con documenti firmati anche da una parte considerevole dei componenti questa Commissione. Il Governo ha, quindi, operato nel senso delle sollecitazioni provenienti dal Parlamento: anche per questa ragione credo che il disegno di legge debba essere subito approvato affinché sviluppi in tempi brevi i propri effetti benefici, in tempi cioè utili al recupero sia dell'occupazione, sia dell'unità produttiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VALENSISE. Desidero svolgere qualche osservazione sul disegno di legge in esame che può essere considerato un concreto esempio di « legislazione pattizia », intendendo quest'espressione un provvedimento che mira a recepire, o quanto meno a facilitare, un'attività contrattuale.

Ci viene spiegato dalla relazione governativa che, a partire dal 1979, il Governo

si è fatto carico della speciale situazione della Metalsud. Parlò con profondo rispetto delle necessità occupazionali, a cui, secondo le indicazioni del Parlamento stesso, si sarebbe dovuto sopperire con delle iniziative sostitutive, in grado di riassorbire la maggior parte dei lavoratori.

La relazione introduttiva al disegno di legge ci dice che, per lo stabilimento di Castel Romano, la trattativa è in corso con una non meglio identificata società olandese-svizzera, mentre si fa il nome del gruppo disposto ad acquistare lo stabilimento di Patrica.

Si parla anche del fatto che il gruppo olandese-svizzero ha posto delle condizioni, per l'acquisto dello stabilimento della Metalsud, che costituiscono una deroga all'articolo 4 della legge n. 279 del 1978, terzo comma, ove si dice che il comitato di liquidazione, abilitato ad alienare le partecipazioni azionarie, « ove non sia possibile provvedervi prima, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge... pone in liquidazione le società le cui partecipazioni non siano state alienate ». Oltre che la soppressione di questo comma (nel caso in questione, infatti, i sei mesi sono trascorsi), con il disegno di legge in esame si propone che il comitato di liquidazione proceda, ove occorra, alla ricapitalizzazione delle società non ancora alienate, per la salvaguardia dell'occupazione.

Ora, a noi sembra che con questo modo di legiferare si chieda al Parlamento di riconoscere al comitato di liquidazione, ed a favore di una sola società, una potestà amplissima, che è in contrasto con lo spirito che animò la legge n. 279 del 1978, concernente il procedimento di liquidazione delle aziende ex EGAM, e ci sembra anche che un tal modo di procedere sia quanto mai ambiguo, ed induca a perplessità: soprattutto ove si pensi che detto provvedimento nasce da un'esigenza dell'acquirente.

Non può infatti, costituire oggetto di trattativa la ricapitalizzazione di un'azienda, in quanto le condizioni patrimoniali di un'azienda sono tra le condizioni del prezzo della medesima.

Si dice che tale ricapitalizzazione dovrebbe avvenire a salvaguardia dell'occupazione. Però qui ci sono due ipotesi: o l'acquirente privato compra l'azienda, e lo fa per portarla avanti ad un prezzo conveniente; oppure il privato non l'acquista, ed allora si aprono altri problemi. In questo caso, dovrebbe provvedere l'IRI, come gestore principale del pacchetto azionario: del resto, la salvaguardia dell'occupazione si ottiene soltanto tramite ricorso alla cassa integrazione, e pertanto questo provvedimento rivela tutta la sua ambiguità. Con esso, si vuole che il Parlamento intervenga ad autorizzare una deroga dell'articolo 4 della citata legge n. 279 del 1978, ed una spesa non giustamente finalizzata, che si traduce, obiettivamente, in un vantaggio per l'acquirente privato. Se questo vuole comprare l'azienda, deve comprarla nelle condizioni in cui si trova, senza trincerarsi dietro la salvaguardia dell'occupazione.

Per le ragioni esposte, riconfermo il mio voto contrario a questo disegno di legge.

SACCONI, *Relatore*. Mi rifaccio a quanto detto nella mia relazione poc'anzi, sollecitando ancora una rapida approvazione del provvedimento di legge.

GIACOMETTI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Nel ringraziare il relatore per la sua illustrazione del disegno di legge, desidero fornire chiarimenti e precisazioni che spero possano fugare i dubbi manifestati dall'onorevole Valensise.

Per la Metalsud si spendono 9-10 miliardi di cassa integrazione, erogati ai dipendenti dei due stabilimenti citati. Oggi abbiamo alcune richieste per l'acquisto di quest'azienda, ed indubbiamente il capitale di ricapitalizzazione serve per la riconversione della stessa.

L'IRI ha fatto fare uno studio dall'ufficio tecnico dell'Ansaldo, sulle quote di mercato prodotte dalla Metalsud, ed in base a tale studio i nuovi acquirenti dovrebbero assumere l'impegno di riconver-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

tire l'azienda per la fabbricazione di altri prodotti, più commerciali.

Se non approviamo il disegno di legge in esame, non riusciremo a cedere l'azienda, e dovremo porla in liquidazione. Rilevo che si tratta dell'ultima azienda ex EGAM, tra quelle comprese nella tabella C della legge n. 279 del 1978, ancora da cedere; si chiede perciò al Parlamento un'eccezione a quanto l'articolo 4 di quella medesima legge stabiliva, onde risolvere un problema che si trascina da un paio d'anni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, e non essendovi iscritti a parlare, il disegno di legge sarà direttamente votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, con-

cernente le società già inquadrate nel gruppo EGAM » (2795):

Presenti	28
Votanti	17
Astenuti	11
Maggioranza	9
Voti favorevoli	14
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Bassi, Cicchitto, Cirino Pomicino, Corà, Crivellini, Dal Maso, Ermirero, Grippo, La Loggia, Mazzotta, Orsini Gianfranco, Ravaglia, Russo Vincenzo, Sacconi, Sinesio, Valensise.

Si sono astenuti:

Alici, Alinovi, Bartolini, Branciforti, Gambolato, Macciotta, Margheri, Motetta, Peggio, Sicolo, Zavagnin.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO